

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONI O ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

- ART. 1 Oggetto del regolamento
- ART. 2 Applicazione dell'Indicatore della situazione
Economica Equivalente (ISEE)
- ART. 3 Requisiti di accesso e modalità di presentazione
delle domande
- ART. 4 Fasce di riduzione
- ART. 5 Approvazione elenco degli aventi diritto
- ART. 6 Domande presentate fuori dai termini
- ART. 7 Controlli sulle dichiarazioni

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riconoscimento delle riduzioni della tariffe approvate dalla Giunta Comunale da applicarsi ai tributi comunali.
2. La riduzione del pagamento delle tariffe si applica alle tariffe relative a:
 - (a) servizio idrico integrato
 - (b) T.A.R.I.

ART. 2 Applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE)

1. Le fasce di riduzione dal pagamento delle tariffe relative al servizio idrico integrato e alla T.A.R.I. sono disposte in base all'appartenenza del nucleo familiare alle fasce ISEE come indicato al successivo articolo 4.
2. L' Indicatore della situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al D.Lgs 109/98 e ss. mm. e ii. dovrà essere allegato in copia alla richiesta di riduzione dal pagamento della tariffa e dovrà essere aggiornato al reddito percepito nell'anno precedente.

ART. 3 Requisiti di accesso e modalità di presentazione delle domande

1. La riduzione dal pagamento delle tariffe per i servizi indicati all'art. 1 potrà essere concessa solo all'utente che sia residente nel Comune di CERVO da almeno 2 anni.
2. L'utente può far richiesta di riduzione entro il termine della scadenza della fattura relativa al tributo utilizzando l'apposito modulo predisposto dal servizio sociale dell'Ente e allegato al presente regolamento quale allegato (a)

ART. 4 Fasce di riduzione

1. La riduzione dal pagamento delle tariffe relative al servizio idrico integrato e alla TARI sarà concessa sulla base dell'appartenenza dell'ISEE dichiarato alle seguente fasce e tenendo conto della presenza di figli minori o di portatori di handicap certificati.

1.1 fasce di riduzione in presenza di figli minori o di portatori di handicap certificati.

FASCIA	VOLORE ISEE IN EURO	MISURA RIDUZIONE IN %
A	Da € 0,00 a € 3500,00	Riduzione dell' 80%
B	Da € 3501,00 a € 5500,00	Riduzione del 60%
C	Da € 5501,00 a € 8500,00	Riduzione del 50%

1.2 fasce di riduzione in assenza di figli minori o di portatori di handicap certificati.

FASCIA	VOLORE ISEE IN EURO	MISURA RIDUZIONE IN %
D	Da € 0,00 a € 3500,00	Riduzione del 60%
E	Da € 3501,00 a € 5500,00	Riduzione del 40%
F	Da € 5501,00 a € 8500,00	Riduzione del 20%

2. I servizi sociali richiederanno a tal fine la relazione scritta da parte dell'assistente sociale del Comune in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna riduzione.
3. In casi di particolare disagio economico-sociale segnalato dall'assistente sociale, l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'esenzione totale dal pagamento dei tributi.

ART. 5 Approvazione elenco degli aventi diritto

1. Le riduzioni concesse ai richiedenti saranno approvate con apposita determinazione dell'ufficio sociale competente.

ART. 6 Domande presentate fuori dai termini

1. Saranno accettate le domande presentate da utenti residenti da meno di 2 anni come richiesto al precedente art. 3 solo ed esclusivamente su segnalazione scritta e motivata dell'assistente sociale dell'Ente e in possesso dell'ISEE ricadente nelle fasce A, o D (da € 0,00 a € 3500,00)

ART. 7 Controlli sulle dichiarazioni

1. La domanda presentata per l'ottenimento della riduzione viene presentata sotto la forma dell'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni rese inerenti i dati personali, lo stato di famiglia ed il valore dell'attestazione ISEE saranno disposti a controlli nel rispetto delle disposizioni di legge al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese e in caso fosse accertata la non

corrispondenza tra le dichiarazioni rese e quanto accertato saranno avviate le procedure finalizzate al decadimento dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR n. 445/2000) e si provvederà al recupero delle somme.